

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/276 DELLA COMMISSIONE****del 23 febbraio 2018****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce prescrizioni per la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i vari Fondi strutturali e di investimento europei («Fondi SIE»).
- (2) Le prescrizioni stabilite nell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 implicano che le autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione e, in determinati casi, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale devono riferire gli output in relazione ai target intermedi e ai target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione solo se conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate.
- (3) Per semplificare le procedure di informazione, migliorare la certezza del diritto e garantire che nel contesto del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione si possa valutare il conseguimento di un target intermedio o di un target finale per un indicatore di output in base ai dati che riflettono più accuratamente l'avanzamento dell'attuazione, è opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per uniformare le prescrizioni per tutti i Fondi SIE.
- (4) In seguito all'aumento delle risorse per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e alla sua proroga fino alla fine del periodo di programmazione, è opportuno modificare l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 in modo da stabilire come sia da valutare il conseguimento dei target finali.
- (5) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di coordinamento dei fondi strutturali e di investimento europei.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 215/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi.»

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GUL 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

2) all'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora le risorse per la IOG siano programmate quale parte di un asse prioritario a norma dell'articolo 18, lettera c), del regolamento (UE) n. 1304/2013, un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione viene istituito separatamente per la IOG e il conseguimento dei target intermedi e target finali stabiliti per la IOG viene valutato separatamente rispetto all'altra parte dell'asse prioritario.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---